

**DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI CONTADINI
RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA
DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

ai sensi del Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007

“Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”

Approvato con Delibera del consiglio Comunale n. 76 del 21.04.2008

Modificato con Delibera del consiglio Comunale n. 51 del 09.05.2012

Sommario:

1. Finalità del disciplinare	1
2. Caratteristiche	2
3. Soggetti ammessi alla vendita	2
4. Prodotti agricoli in vendita	3
5. Vendita ed altre attività consentite	3
6. Modalità di vendita.....	3
7. Addetti alla vendita	4
8. Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato	4
9. Compiti del soggetto autorizzato	5
10. Disciplina amministrativa e controlli.....	5
11. Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione	5

Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

I mercati contadini sono finalizzati alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche e per quelle certificate a marchio “Terre di Pico”.

Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.

Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.

Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

1. Finalità del disciplinare

- 1) La finalità del presente disciplinare¹ è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione ai mercati contadini di Mirandola riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
- 2) In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).
 - Fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

¹ Sono esclusi da questo disciplinare gli spacci aziendali e la vendita diretta effettuata fuori dai mercati.

2. Caratteristiche

- 1) Il mercato contadino **su aree pubbliche** ha le seguenti caratteristiche:
 - a) svolgimento: annuale,;
 - b) periodicità: può essere, alternativamente:
 - b1) mensile, nella seconda domenica di ogni mese, salvo edizioni straordinarie, da concordare con l'Amministrazione Comunale, che possono aver luogo in concomitanza con altre manifestazioni che si svolgono in centro storico;
 - b2) settimanale, nella giornata del mercoledì
 - c) ubicazione:
 - c1) in caso di periodicità mensile, in apposita area del Centro Storico individuata dalla Giunta Comunale; in tale area deve essere riservato uno spazio di vendita per le imprese insignite del marchio "Terre di Pico";
 - c2) in caso di periodicità settimanale, nell'area di piazza Costituente compresa tra il Municipio e Via Tabacchi o in diversa area del Centro Storico appositamente individuata dalla Giunta Comunale; in tale area deve essere riservato uno spazio di vendita per le imprese insignite del marchio "Terre di Pico".
- 2) Per i mercati contadini che si svolgano su **aree o in locali privati** sulla domanda e nell'atto autorizzativo devono essere indicati la periodicità di svolgimento e l'ubicazione
- 3) Nel caso del mercato su area pubblica, gli orari di accesso e di sgombero dell'area in cui si svolge il mercato contadino sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000².
- 4) Lo svolgimento del mercato è autorizzato in capo ad un soggetto organizzatore cui compete il rispetto del presente disciplinare. Tale soggetto deve, comunque, essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 co.6 del D.lgs 228/2001. L'autorizzazione per lo svolgimento del mercato contadino su area pubblica ha durata annuale; è tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa comunicazione dell'Amministrazione Comunale.

3. Soggetti ammessi alla vendita

- 1) Il soggetto organizzatore ammette alla vendita nel mercato contadino gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.
- 2) I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.lgs. 18/5/2001 n. 228 e aver presentato la comunicazione d'inizio attività prevista da tale decreto legislativo con apposita modulistica predisposta dal Comune o con modulistica a questa conforme, sottoscrivendo un impegno al rispetto del presente disciplinare. La comunicazione d'inizio attività, se corredata dall'autocertificazione del rispetto dei requisiti previsti dal D.lgs 228/2001 e dalla suddetta sottoscrizione d'impegno, ha efficacia immediata.
- 3) I soggetti ammessi alla vendita devono avere la propria sede principale, come risultante dal Registro delle Imprese, ubicata nell'ambito territoriale della strada dei vini e dei sapori "Terre Piane". In caso di svolgimento su aree pubbliche, l'ambito di appartenenza degli imprenditori

² In tale atto, a seconda dell'ubicazione, della dimensione e della viabilità, sentito il Comandante della Polizia municipale si potranno stabilire, ove necessario, anche i limiti orari di accesso all'area per l'allestimento dei banchi di vendita.

agricoli può essere esteso al territorio regionale qualora il soggetto autorizzato verifichi che il numero dei partecipanti non sia tale da creare una sufficiente attrattività per il mercato contadino.

4. Prodotti agricoli in vendita

- 1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) provenire dall'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna;
 - b) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da aziende agricole ubicate nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.
 - d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.
- 2) L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.
- 3) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, i prodotti da agricoltura biologica e quelli certificati dal marchio "Terre di Pico" e da marchi aziendali di prodotto.

5. Vendita ed altre attività consentite

- 1) Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse :
 - a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
 - b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività. I prodotti derivati dalla manipolazione e preparazione di carni effettuata sul posto nell'ambito delle suddette attività didattiche e dimostrative, possono essere venduti o distribuiti per la somministrazione, anche gratuita, soltanto se cotti;
 - c) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

6. Modalità di vendita

- 1) Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato dal soggetto autorizzato a ciascun operatore, utilizzando banchi di vendita, distributori automatici per la vendita del latte crudo, automarket, e, in ogni caso, le strutture di cui si è dotato il soggetto autorizzato in accordo con l'Amministrazione Comunale.

- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area del mercato purché il veicolo non si collochi sui marciapiedi.
- 3) In ogni caso gli operatori devono:
 - a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
- 4) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 4 e 5 devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.
- 5) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
- 6) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore".
- 7) Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

7. Addetti alla vendita

- 1) L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

8. Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

- 1) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del presente disciplinare; devono, inoltre:
 - a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b) utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici;
 - c) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
 - d) lasciare pulito lo spazio occupato;
 - e) essere in possesso della comunicazione d'inizio attività ai sensi del D.lgs 228/2001 e dell'eventuale notifica sanitaria;
 - f) pagare l'eventuale tariffa forfettaria deliberata dalla Giunta Comunale per i servizi necessari allo svolgimento del mercato stesso su aree pubbliche, quali la fornitura dell'energia elettrica, la pulizia dell'area, le azioni pubblicitarie ecc.
- 2) Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla delibera consiliare di approvazione del presente disciplinare. n. 76 del 21.04.08 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

9. Compiti del soggetto autorizzato

- 1) Sono a carico del soggetto autorizzato i seguenti compiti:
 - a) ammettere la partecipazione al mercato contadino unicamente ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 del presente disciplinare;
 - b) vigilare che gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare.
 - c) organizzare la pubblicità del mercato e di iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e previo patrocinio delle stesse, nonché in collaborazione con il Consorzio di promozione del centro storico e delle sue attività;
 - d) organizzare attività didattiche e dimostrative (temporanee o permanenti) legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
 - e) elaborare proposte rivolte all'Amministrazione Comunale sul funzionamento del mercato.
 - f) aderire alle iniziative di promozione del mercato contadino, garantendo la presenza degli imprenditori agricoli che partecipano al mercato stesso ai momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole e attività specifiche similari;
 - g) aderire ad iniziative di promozione del Mercato organizzate dal Comune di Mirandola o dal Consorzio di promozione del centro storico e delle sue attività.
- 2) Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno il soggetto autorizzato o i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto autorizzato è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni. In caso contrario ne risponde in proprio.

10. Disciplina amministrativa e controlli

- 1) L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
- 2) Il Mercato Contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare avvalendosi anche, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati in possesso della Pubblica Amministrazione.

11. Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione

- 1) In caso di accertamento di più violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dagli imprenditori agricoli che partecipano al mercato contadino, il Comune ne dà notizia al soggetto autorizzato che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione viene considerata come violazione degli obblighi del soggetto autorizzato ai fini della revoca dell'autorizzazione.
- 2) E' disposta la revoca dell'autorizzazione in caso di accertamento di più violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercato contadino su aree o locali privati.
- 3) In caso si accertino più violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercato contadino su area pubblica, il Dirigente competente procede come segue:

- a) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, quando possibile, assegnazione di un termine per ottemperare;
- b) nel caso il soggetto autorizzato non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente competente procede alla revoca dell'autorizzazione.

APPENDICE

Di seguito sono riportate alcune delle norme citate nel disciplinare.

Art. 2135 del codice civile come modificato dal D.lgs. 228/2001:

“ È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. “

Art. 1 del D.lgs 228/2001:

“Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”

Art. 4, co. 6, del D.lgs. 18/5/2001 n. 228:

“Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.”

La delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 21.04.2008 “Approvazione di disciplinare per lo svolgimento di mercati contadini ai sensi del D.M. 20.11.2007”: prevede:

3. *di stabilire, con norma di natura regolamentare ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, che le violazioni alle disposizioni previste dagli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 del disciplinare di cui al precedente punto 1, commesse dai soggetti ammessi alla vendita nei mercati contadini vengano sanzionate con il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni per le violazioni previste da altre specifiche norme vigenti.*

Capo III - Particolari modalità di informazione

Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura

13. Definizioni.

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
- b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
- c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
- d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
- e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
- f) prodotto confezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

14. Campo di applicazione.

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.

2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.

3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.

5. La presente sezione non si applica:

- a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
- c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

15. Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

3. Per i prodotti alimentari confezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

16. Esenzioni.

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

- a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
- b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

17. Sanzioni.

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.